

(N. 1595)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1951 (V. Stampato N. 1655)

d'iniziativa dei Deputati MARTINO Gaetano, GERACI, CAPUA, CARONIA, GRECO, MURDACA, SAIJA, SALVATORE, SPOLETI, STAGNO d'ALCONTRES e SURACI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MARZO 1951

Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la costruzione edilizia e la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi bellici nelle zone terremotate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle zone sismiche la concessione della esenzione dalla imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte per 25 anni, di cui all'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è estesa a tutti i locali distrutti dagli eventi bellici, qualunque ne sia l'uso, ivi compresi cantinati e terranei destinati a negozi, uffici, ecc., che siano ricostruiti entro il dicembre 1955.

Art. 2.

A tutte le unità immobiliari gravemente danneggiate, ivi compresi cantinati e terranei adibiti ad uffici e negozi, che facciano parte di comparti edilizi danneggiati o semidistrutti è concessa la medesima esenzione di cui all'articolo precedente, limitatamente al periodo di anni 10.

Questa norma è applicabile alla parte non distrutta di un complesso immobiliare gravemente danneggiato in misura maggiore di un terzo del valore totale dello stabile. Per la parte distrutta valgono le agevolazioni previste dalla presente legge e dalle precedenti disposizioni legislative.

L'immobile dovrà essere interamente ripristinato entro il 31 dicembre 1955.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, vengono prorogate fino a tutto il 1955. Esse sono estese anche agli atti di divisione tra comproprietari ed agli atti di vendita di immobili già esistenti, che siano compiuti ai soli fini della ricostruzione edilizia ovvero per ampliamento di immobili.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.